

# Publicati gli elenchi split payment per il 2025

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l'anno **2025**.

Tale meccanismo prevede che l'IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all'Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del **corrispettivo** da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Nella fattura elettronica, l'applicazione dello split payment si segnala riportando il valore "S" (scissione dei pagamenti) nel campo "**Esigibilità IVA**".

Trattandosi di una misura di deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'imposta che caratterizza il sistema dell'IVA, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio dell'Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce).

Quest'ultima è stata concessa, al momento, sino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell'Ue n. 1552 del 25 luglio 2023.

Sulla base della decisione, l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'autorizzazione rimane invariato, almeno in una prima fase.

A decorrere dal **1° luglio 2025**, però, saranno escluse le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA, di cui all'art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle Amministrazioni Pubbliche definite dall'art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell'elenco "IPA" consultabile all'indirizzo [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it);
- di enti, fondazioni e società, di cui all'art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo (art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015).

In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti **elenchi** per l'anno 2025 aggiornati al 17 ottobre 2024:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per **ciascun soggetto** presente negli elenchi è indicato:

- il codice fiscale;
- la denominazione;
- la data di decorrenza dell'inclusione.

Occorre considerare, infatti, che l'aggiornamento degli elenchi avviene **in via continuativa** nel corso dell'anno.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell'elenco (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

## ***Verifica degli elenchi prima di emettere la fattura***

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore **verifichi**, prima dell'emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.

Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

Salvo le società quotate nell'indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono **segnalare** eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario.

Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l'apposito modulo.

Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell'istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.

(MF/ms)